



Coni

GIUDICE DI ULTIMA ISTANZA IN MATERIA DI DOPING

n. 17/08

così composto:

Avv. Luca Fiormente
Avv. Silvia Chiappalupi
Avv. Luigi Di Maio
Avv. Prof. Luca Marafioti
Dott. Antonio Marra
Prof. Ercole Brunetti
Dr.ssa Diana Bianchedi

Vicepresidente
Componente ordinario relatore
Componente ordinario
Componente ordinario
Componente ordinario
Componente tecnico non votante
Componente tecnico non votante

Decisione:

Su appello presentato dalla WADA (World Antidoping Agency)

Avverso

La decisione emanata dalla Corte di Giustizia Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio in data 30.07.2007.

L'atleta **Fabio LUPACCHIO**, nato a **Torre del Greco (NA)** il **13.07.1982**, tesserato per la società **F.C. FRANCAVILLA**, affiliata alla FIGC, in data 5.04.2007 veniva sottoposto ad un controllo antidoping in-competition, in occasione della gara **Turris-Francavilla** del Campionato di **SERIE D** disposto dalla Commissione Ministeriale ex lege 376/2000 e veniva trovato positivo alla **Benzoilecgonina** ed **Ecgonina Metilestere** (metaboliti della cocaina). L'esito della positività veniva riscontrato in sede di prime analisi dal Laboratorio Antidoping di Roma; l'atleta non richiedeva l'effettuazione delle controanalisi.

In data 29.05.2007 l'UPA convocava l'atleta per essere ascoltato in merito alla positività ed in tale occasione il Lupacchio ammetteva di aver fatto uso di cocaina in due occasioni precedenti il controllo pur non essendo consumatore abituale. La procura deferiva l'atleta dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale chiedendo l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 10.2. del Regolamento Antidoping nella misura ridotta di anni uno di squalifica per effetto della attenuante di cui all'art. 10.5.2. La commissione disciplinare che già con provvedimento di cui al C.U. n. 183 dell'11.05.2007 disponeva la sospensione cautelare dell'atleta per 60 giorni, con provvedimento del 6 luglio 2007 pubblicato nel C.U. n.1/CDN anno 2007/2008, irrogava a Fabio Lupacchio la sanzione della squalifica per anni uno, che, dedotto il presofferto del cautelare, sarebbe scaduta in data 16 maggio 2008. Avverso tale provvedimento interponeva appello l'atleta dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, che lo rigettava con provvedimento di cui al C.U. n.7/CGF stagione 2007/2008.

Con ricorso del 22.02.2008 la WADA impugnava dinanzi a questo organo la decisione definitiva della CGF della FIGC chiedendone l'annullamento e la irrogazione della sanzione di anni due di squalifica, come previsto dall'art. 10.2. del Regolamento Antidoping sulla base della considerazione che una riduzione del periodo di squalifica per assenza di colpa o negligenza significative sia ipotizzabile solo in circostanze realmente eccezionali per esempio quando un atleta può dimostrare che il grado di colpa o negligenza nella totalità delle circostanze è stato tale da non essere rilevante in relazione al reato di doping. Prosegue



Coni

la WADA che potrebbe escludersi la colpa o negligenza significativa dell'atleta, e questi potrebbe avere un dimezzamento della sanzione, se il test è stato il risultato di una vitamina erroneamente classificata, ovvero sabotata da un tesserato, oppure se la positività è dovuta alla somministrazione di una sostanza proibita da parte del preparatore o allenatore dell'atleta a sua insaputa. Nel caso di specie il Sig. Lupacchio ha usato la droga, sapendo che stava usando droga, e lo ha fatto in due occasioni, senza osservare alcuna cautela; ciò esclude che possano ravvisarsi fattori giustificativi di una riduzione sulla base dell'art. 10.5.2 secondo la giurisprudenza elaborata dal TAS in materia. A supporto delle proprie argomentazioni la WADA allega al proprio appello le pronunce del TAS relative al caso Knauss contro la Federazione sciistica Internazionale e quello della WADA contro FAW & JAMES, in cui vengono circostanziate le situazioni eccezionali che legittimerebbero l'operatività della diminuzione della sanzione o negligenza significativa. Si costituiva l'atleta a mezzo del proprio difensore, Avv. Giangiacomo Bausone, eccependo con motivo unico la inammissibilità/improcedibilità del ricorso WADA per violazione di legge sulla base dell'art. 122 c.p.c. attesa la omessa notifica del reclamo in lingua italiana, con conseguente intervenuta decadenza della WADA stessa per omessa costituzione dinanzi alla Commissione Disciplinare e successiva omessa impugnazione del provvedimento pronunciato dall'organo di primo grado federale; quindi la falsa ed erronea applicazione di norme giuridiche, irragionevolezza, illogicità, sproporzionalità, contraddittorietà, incoerenza ed iniquità manifesta.

L'appello presentato dalla WADA è fondato.

Le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa dell'atleta circa la inammissibilità, improcedibilità dell'appello per violazione di legge non possono trovare accoglimento, attesa la autonomia dell'ordinamento sportivo e la specificità del procedimento dinanzi agli Organi di Giustizia sportiva, ancor più se trattasi di procedimenti disciplinari in materia di doping in cui non trova ingresso, se non mutuata nei suoi principi generali ed anche in quel caso è espressamente previsto, la disciplina processualciviltistica italiana.

L'armonia e l'uniformità dei procedimenti per violazione della normativa antidoping viene garantita proprio dal riconoscimento, tanto a livello nazionale, quanto internazionale, della applicazione di norme sportive, codice WADA come fonte primaria, statuti e regolamenti federali come fonte secondaria, in modo da evitare discriminazioni nella valutazione- ed applicazione della relativa sanzione- del medesimo illecito disciplinare. Lo sport, per tutti i soggetti che lo praticano, in qualsiasi Nazione, deve essere protetto dal fenomeno del doping sulla base dei medesimi criteri normativi e valutativi. Quando un soggetto entra volontariamente a far parte di un movimento sportivo, accetta di aderire ad un ordinamento e di soggiacere alle sue regole.

L'inglese è la lingua ufficiale della WADA, i richiami all'art. 122 c.p.c. non possono trovare applicazione in questa sede; né può trovare accoglimento la qualificazione del giudizio dinanzi a questo Organo quale procedimento scaturente dalla accettazione di una clausola compromissoria, tale essendo la clausola con cui le parti di un contratto accettano di deferire ad arbitri le potenziali future controversie derivanti dal contratto. Gli atleti e le Istituzioni antidoping non sono, né possono essere qualificati, parti di un contratto; gli uni sono soggetti di un ordinamento, quello sportivo, le cui istituzioni politiche dettano norme mentre gli organi di giustizia le applicano.

Nel merito si rileva che il dato oggettivo della positività ai metaboliti della cocaina riscontrata in capo al calciatore Fabio Lupacchio a seguito dei controlli antidoping determina



Coni

ex se la responsabilità dell'atleta per violazione della normativa antidoping vigente sotto il profilo, più volte affermato della *strict liability* che contraddistingue la responsabilità disciplinare per fatti di doping. L'atleta ha confessato di aver fatto uso di cocaina in ben due occasioni prima della gara, rivelando, quindi come la sostanza è penetrata nel suo organismo; tuttavia, la sola confessione non ha alcun effetto scagionante o diminuyente, ai fini della determinazione della sanzione applicabile. In base alla normativa vigente e alla giurisprudenza elaborata da questo collegio, come pure dal giudice internazionale (TAS di Losanna), una riduzione del periodo di squalifica può essere ipotizzabile laddove siano ravvisabili circostanze eccezionali che consentano di dimostrare che il grado di colpa o di negligenza nella totalità delle circostanze è stato tale da non essere rilevante in relazione al reato di doping. Nel caso di specie non solo non vi è possibilità di ravvisare assenza di colpa e negligenza significative, bensì si deve constatare un atteggiamento di assoluta negligenza dell'atleta che non in una, ma in due occasioni antecedenti la gara assumeva la sostanza vietata. Il Lupacchio è venuto meno al suo dovere di diligenza che gli impone, proprio in quanto soggetto praticante una attività sportiva, di porre in essere un comportamento di astensione dall'uso -finanche sotto forma del mero tentativo- di sostanze vietate e di metodi proibiti. La cocaina è una sostanza vietata in-competition; la positività alla stessa o ai suoi metaboliti determina una violazione del regolamento antidoping, per cui, in assenza di circostanze che legittimino una riduzione ex artt.10.5.2 e 10.5.3 non ravvisabili nel caso di specie, è prevista la sanzione di cui all' art.10.2, ovvero di due anni in caso di prima violazione. Ha errato, pertanto la Commissione Disciplinare nell'applicare e la Corte di Giustizia a confermare, al Sig. Fabio Lupacchio la sanzione di un anno di squalifica, non essendo quella prevista in caso di violazione dell'art.2.1. Deve, pertanto, trovare accoglimento l'appello della WADA, con conseguente comminatoria, in riforma della decisione impugnata, della sanzione di anni due, che, tenuto conto il periodo di sospensione già scontato, andrà a scadere in data 16 maggio 2009.

P.Q.M

Il G.U.I., sull'appello proposto dalla WADA avverso la decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C., in data 30 luglio 2007, visto l'art. 10.2 del Regolamento Antidoping, in riforma della decisione impugnata, infligge all'atleta Fabio Lupacchio la sanzione della squalifica di anni 2 (due), dedotto il presofferto.

Riserva il deposito della motivazione in giorni 30.

Dispone che la presente decisione sia comunicata alle parti, alla F.I.G.C., alla Federazione Internazionale di riferimento e alla WADA.

Roma li 26 marzo 2008

IL COMPONENTE ESTENSORE
 avv. Silvia Chiappaluni



IL VICEPRESIDENTE
 Avv. Luca Fiormonte

